

Assegno ordinario di invalidità

A favore di coloro la cui capacità lavorativa è **ridotta a meno di un terzo** (1/3) a causa di infermità fisica o mentale l'Inps eroga una prestazione economica denominata assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/1984) che ha sostituito la precedente **pensione di invalidità**. L'assegno di invalidità **non è reversibile** a favore dei **superstiti**.

L'assegno spetta ai lavoratori: **dipendenti; autonomi** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

□ Requisiti

Per avere diritto all'assegno di invalidità è necessario che i predetti soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: riduzione della capacità lavorativa a meno di **un terzo** a causa di infermità o difetto fisico o mentale; **almeno 260 contributi settimanali (cinque anni** di contribuzione e assicurazione) di cui **156 (tre anni** di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la **cessazione dell'attività lavorativa**. L'assegno di invalidità (oltre ad altre prestazioni collegate alla invalidità) può essere **rettificato** in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, **entro dieci anni** dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente (art. 12 legge n. 122/2010 - Inps, circ. n. 126/2010).

□ Ammontare dell'assegno

L'importo viene determinato con il sistema:

- **retributivo**, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- **misto** (una quota calcolata con il sistema

retributivo e una con il sistema contributivo); se il lavoratore al 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;

- **contributivo**, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L'assegno ordinario di invalidità **decorre** dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sanitari e amministrativi, richiesti. È **compatibile** con l'attività lavorativa e ha **validità triennale**. Può essere **confermato** su domanda dell'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.

□ Trasformazione in pensione di vecchiaia

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento **dell'età pensionabile** e in presenza di tutti i requisiti, viene **trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia** il cui ammontare non può essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità. Dal momento della trasformazione deve **cessare il rapporto di lavoro** se in corso.

□ Integrazione al minimo

L'integrazione al trattamento minimo viene concessa se, nell'anno considerato, il pensionato **non possiede**:

- **redditi personali** assoggettabili all'Irpef per un importo superiore a 2 volte l'ammontare dell'assegno sociale;
- **redditi cumulati** con quelli del **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 3 volte l'ammontare dell'assegno sociale.

Non concorrono alla determinazione del **reddito** quelli derivanti dalla **casa di abitazione**, quelli **esenti da Irpef**, soggetti a ritenuta alla fonte e **le pensioni di guerra**.

Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a **tassazione separata** e l'indennità post-

sanatoriale a fronte della **malattia tubercolare**. Per il 2010 i limiti oltre i quali non spetta l'integrazione dell'assegno di invalidità sono i seguenti (Inps, circ. n. 132/2009):

- pensionato solo: oltre euro 10.699,78;
- pensionato coniugato: oltre 16.049,67.

Per il **2011** i limiti oltre i quali non spetta l'integrazione dell'assegno di invalidità sono i seguenti (Inps, circ. n. 167/2010):

- pensionato solo: oltre **euro 10.849,80**;
- pensionato coniugato: oltre **euro 16.274,70**.

Somma aggiuntiva

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva (art. 1 legge n. 127/2007), in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità (Inps, circ. n. 119/2007).

❑ Assegno di invalidità e redditi da lavoro

L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1° settembre 1995 viene **ridotto** se il titolare possiede **redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa** come segue:

Ammontare dei redditi	% di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	50% dell'importo della pensione

Per i valori **2011** si rinvia al capitolo sul Cumulo pensioni/redditi, da pagina...

Se l'assegno di invalidità così ridotto è comunque superiore all'importo del **trattamento minimo**, può subire un ulteriore taglio a seconda **dell'anzianità contributiva raggiunta** (Inps, circ. n. 1/2009):

- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far valere un'anzianità contributiva **inferiore a 40 anni**, la trattenuta è del 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro dipendente e del 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro percepito;

- solo nei casi in cui l'anzianità contributiva sia **pari o superiore a 40 anni**, l'assegno ordinario di invalidità è totalmente **cumulabile**.

Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una **dichiarazione reddituale** attestante i redditi percepiti nello stesso anno al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione. Se al titolare dell'assegno d'invalidità civile nel corso dell'anno, viene liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al **Casellario centrale dei pensionati**, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi Inps provvederanno a verificare il reddito incidente per il diritto (legge n. 122/2010 - Inps circ. n. 126/2010).

❑ Assegno di invalidità e rendita Inail

L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dall'1.9.1995 **non è cumulabile** con la rendita Inail concessa per lo stesso evento; qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.

❑ Domanda

La domanda va presentata alle sedi Inps, direttamente o tramite uno degli **enti di Patronato** riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori, ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da **certificazione medica**.

❑ Rapporti con altri istituti

Il periodo di godimento dell'assegno, se privo di altra contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa), è utile all'accertamento del diritto per:

- un nuovo assegno di invalidità;
- la **pensione ai superstiti**;
- la **trasformazione dell'assegno** in pensione di vecchiaia.

In caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla **pensione di inabilità** e viceversa il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato. Durante il periodo di godimento dell'assegno ordinario possono essere versati i **contributi volontari**.

L'indennità per **congedo straordinario** erogata dall'Inps per assistere soggetti disabili (art. 42 Dlgs n. 151/2001) è compatibile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità (Inps, msg. n. 8773/2007).